

**Della ripartizione del peso a metà tra le Università  
demaniali e baronali.**

Sul principio del mio ragionamento ho detto che lo importo di dieci donativi ordinarii si divide pria in due parti uguali, caricandosi una all'Università del Braccio demaniale, e l'altra all'Università del Braccio baronale, senz'aversi conto nè del numero delle anime, nè della quantità de' beni, che in ciascheduna delle due classi di Università si ritrova. Questa operazione è gravosissima al demanio, che non uguaglia ed è di gran lunga inferiore al Braccio baronale, così nel numero delle anime come nella quantità de' beni. Il gravame, che per tal via se gl'inferisce, giunge quasi al quarto di più di tutto il peso. Il risultato della buonatenenza ce ne somministra una pruova dimostrativa. L'importo della medesima nel demaniale ascende a tari 23: 12: 4  $\frac{1}{2}$  per ogni once cento di capitale, quandochè nel Braccio militare è di soli tari 18: 13: 2.

Il disordine con ingenuità si confessa nel foglio rimesso al Consiglio di Finanze dal capo del Braccio ecclesiastico. Quivi si legge: *Per rapporto alle Città demaniali ed Università baronali tassate in equal somma il carico può anche aver luogo. Forse quando ab antiquo fu questa rata stabilita in equal somma, e le facoltà degli individui de' luoghi demaniali, e le anime de' medesimi corrispondevano con quelle delle Università baronali. Ma*



*al presente sbilanciano enormemente, e vi è divario di gran considerazione.*

Non ostante però una verità conosciuta, ci è chi s'impugna a dimostrare che giusta e ragionevole sia l'eguaglianza, che s'usa tra due Bracci tanto disuguali nel numero de' cittadini e nelle proprietà de' beni. Questi è l'autore del foglio di risposta al quarto quesito, che vi si è impegnato tanto che si vede di essersi diffuso sopra tutti gli altri, con dire tante e tali cose bastevoli ad involvere la materia tra un labirinto di fallacie, di contraddizioni, d'insussistenze, di fatti vaghi e non confidenti al caso. Questo forse ne sarà stato l'oggetto, ma è molto facile il distrigarnela quando, analizzando l'intero contesto del foglio, si scorge che per due principali mezzi si cerca di sostener l'impresa. Il primo si è, perchè di consenso libero di tutti tre gli Ordini del Regno fu abbracciato ne' Parlamenti questo tale e non già altro modo di ripartire; consenso, che per lo corso di secoli ha meritato la sovrana approvazione.

Sarebbe inutile il ripetere qui quanto ho considerato di sopra in rapporto a tale opposizione. Di già si è veduto qual sia la natura delle conclusioni parlamentarie, che importino, come debbansi intendere, su di che escano le regali approvazioni, e che per lo punto di esame, che oggi si sta facendo, non assi a ricorrere a' Parlamenti passati, dappoichè nell'ultimo del 1782 il Braccio demaniale non consentì, ed espressamente dimandò la nuova numerazione e catasto de' beni, per eguagliarsi con giustizia la distribuzione de' pesi.

Bella in vero si è l'interpretazione, che si dà a questa dimanda del Braccio demaniale. Si dice di vedersi soggiunto, *a tenore de' Capitoli del Regno*. Queste parole si spiegano nel foglio *secondo l'antica usata actual disciplina*. Qui veramente pare che si voglia far violenza alla ragione. È possibile a credere che il Braccio demaniale nell'istesso tempo che si lagna degli abusi ne voglia la continuazione. Chi mai rimarrà persuaso che, di-

mandando uguagliarsi i pesi con giustizia, avesse inteso d'esser gravato di peso maggiore di quel che gli tocca? Qual'è la legge e quali sono i Capitoli, che prescrivono per disciplina del Regno, che il demanio debba essere più gravato del Braccio baronale? E questa interpretazione si pone in bocca ad un Deputato del Demanio? Ed a tali assurdi daremo orecchio per impedire il servizio del Re ed il sollievo di tutto il Regno?

Tralasciando dunque di ripetere le cose già dette, qui soltanto aggiungo che la ripartizione in parte uguale su de' due Bracci non altronde ha potuto derivare, se non che dall'essere un tempo uguale la sorte de' medesimi così ne' beni, come nel numero de' cittadini. Nella mia rappresentanza de' 9 aprile 1782 diffusamente ragionai della ripartizione di tutti i tredici donativi ordinarii, e rapportai l'espedito, che si prese dalla Deputazione del Regno nel 1588 acciò il Braccio baronale non fosse più gravato dell'altro che, allora, al contrario d'oggi, lo superava nel numero delle anime e nel valor de' beni. Quindi con gran meraviglia leggo assentarsi nel foglio di non aver mai le Università baronali reclamato, anche quando erano superate dal Braccio demaniale. Quel che in detto anno si conchiuse e si eseguì, anche sull'esempio di quanto erasi altra volta praticato, smentisce l'assertiva del foglio <sup>1</sup>. Quando si voglia deviare

<sup>1</sup> Capitolo VII. Sessione delli 14 luglio I. ind. 1588, che si legge stampata nel libro intitolato. Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia fol. 216.

Nel Parlamento generale dell'anno 1582 fu supplicato dal Regno, ed ottenuto di farsi a sue spese descrizione e numerazione generale, acciocchè il pagamento de' donativi giustamente si uguagliasse, e l'una Università non portasse il peso dell'altra. E perchè nel Parlamento dell'anno presente sono stati poi offerti e prorogati alcuni donativi, con ordine espresso, che la sesta parte di essi si ripartisca su il Braccio ecclesiastico, e l'altre cinque parti fra li Bracci militare e demaniale per metà, e che i Deputati del Regno creati in esso Parlamento facciano tale ripartimento: Or essi Deputati, per soddisfare all'obbligo loro han riconosciuto che nel ristretto della detta numerazione son calcolate di netto per onze nove milioni cinquecento sessantacinquemila cento novanta-



da questa posizione, quanto si dice è insussistente ed assurdo; poichè non ci è ragione, che possa sostenere quel che per sua indole e natura è ingiusto ed iniquo, come per l'appunto si è la ripartizione de' pesi comuni imposti non corrispondentemente su tutt' i cittadini, che ugualmente con proporzione geometrica son tenuti a soffrirli.

sette le facoltà delle Università demaniali; e per onze cinque milioni trecento sessantaseimila duecento dieci le facoltà delle Università militari, la quale dissugualissima sostanza apporterebbe dissugualissimo ripartimento. Perciocchè per esempio sopra il donativo delle onze 1160 toccarebbe alle Università demaniali tari uno e grana 10 e picciolo uno, ed alle Università militari toccerebbero tari due e grana 13 e piccioli cinque per ogni onze mille delle facoltà loro. Et, avendosi visto il successo dell' antecedente numerazione fatto l'anno 1570, si ritrova che anco da quella risultò sproporzionatissima differenza di facoltà fra le medesime Università demaniali e militari, che furon aggregate al Braccio militare le facoltà delle Università di Siracusa, Vizzini, Giaci, Mazara, Mineo, Sanfilippo, Lenini, Agosta, e Carletini, tutti luoghi demaniali ed all' incontro furon aggregate al Braccio demaniale le facoltà di Camerata luogo militare: Il che tutto si considera esser fatto con pio e prudentissimo zelo, acciocchè al Braccio militare con tal aiuto si agevolasse, e più tollerabile si rendesse quel gravissimo peso, che gli sarebbe toccato. Laonde è seguito per esempio, che del donativo ordinario le Università demaniali han continuato in fin ora a pagare tre, e li militari quattro in circa. Et senza tale aggregazione la tassa militare sarebbe stata assai maggiore ed intollerabile. Per lo che, essendo eziandio tanto notabile la sproporzione delle facoltà di quest' ultima numerazione fra le dette Università demaniali e militari, si mette in considerazione, se ad esempio del fatto nella precedente numerazione e ripartimenti passati, convenga lasciar aggregate al Braccio militare le facoltà delle sudette nove terre demaniali, o rimetter anche Camerata nel suo proprio luogo militare: Che sebbene in ciò si tratta dell' interesse particolare di tali nove città, ed Università demaniali, le quali per quest' aggregazione col Braccio militare vengono a pagare più di quello che nel suo proprio demaniale pagherebbero; non di meno tendendo ciò in sollevamento universale di tutto un Braccio gravatissimo di peso insoffribile, e ritrovandosi già tale aggregazione introdotta, non parerà considerabile quell' interesse particolare, e maggiormente non scemandosi perciò anzi facilitandosi il pagamento di quello che alla Corte si deve: Nè si fa aggravio a Camerata rimettendola nel suo proprio Braccio militare, e quanto al ripartimento di que' donativi, ne' quali si dà porzione alle terre franche, la quale suole e deve restare in danno della Corte e della Deputazione del Regno, seguirà per conseguenza, che siccome in fin ora si è fatto, così anco nell' avvenire si deduca tale porzione da tutto l' intero corpo delle facoltà

Diasi una occhiata agli antichi Capitoli del Regno e si vedrà che sempremai si è badato a conservar un giusto equilibrio tra i Bracci, acciò uno non potesse crescere in detrimento dell' altro. Il Re Federigo espressamente ordinò che le Chiese acquistando fondi a titolo ereditario o di legato, fossero tenute a rivenderli a quel Braccio, donde eran loro promanati, *ne demanii nostrorumque Comitum, Baronum, Feudatariorum, ac Burgen-sium jura minuantur*<sup>1</sup>. A tal effetto fu anche vietata dal Re Giacomo l' alienazione del demanio<sup>2</sup>; ed essendosi coll' andar del tempo dilapidato, non ostante il divieto il Re Martino ne fece la reintegra con aggregare al medesimo moltissimi luoghi, che in oggi si veggono nuovamente distratti ed infeudati<sup>3</sup>. Le varie disposizioni da questo principe date ne' suoi Capitoli fan vedere ch' egli seriamente pensò a porre i limiti al Braccio baronale, da non poter più aumentarsi al di sopra del demanio oltre a ciò, ch' erasi stabilito. Nè ad altro motivo è da attribuirsi che i possessori de' feudi delle città demaniali dovean prestare il servizio, e contribuire col demanio, e non era permesso loro il passare alla classe de' baroni<sup>4</sup>.

Dalla stessa ragione nasce che tutti gli ecclesiastici del Regno pe' beni, che possedeano per cagion della *chierisia* dovean contribuire col Braccio ecclesiastico<sup>5</sup>. E per l' opposto per gli altri di loro proprii beni e patrimo-

d' ambedue i Bracci insieme, e non singolarmente dall' uno Braccio più che dall' altro; e ciò vada continuando in finchè nel primo seguente Parlamento si possa d' attorno questo negozio prendere espediente di rimedio a soddisfazione universale di tutti: Sendo stato referto il sopradetto appuntamento l' istesso giorno colla presenza de' signori Deputati a S. E., fu provisto ed annotato come siegue: Che nel ripartimento de' donativi dell' ultimo Parlamento si continui l' aggregazione e segregazione osservata ne' ripartimenti passati, e similmente della porzione delle terre franche si faccia nel modo solito la deduzione anteposta.

<sup>1</sup> Cap. 24. Reg. Federici. — <sup>2</sup> Cap. 9. Reg. Jacobi.

<sup>3</sup> Cap. 2. Reg. Martini.

<sup>4</sup> Cap. 27. Reg. Federici, et Cap. 54. Reg. Martini, et Cap. 6. Reg. Petri II. — <sup>5</sup> Cap. 510. Reg. Alphonsi.



niali eran tenuti a contribuire cogli altri cittadini di quelle Università dov'eran site, *pro bonis burgensaticis, patrimonialibus, quae aliunde quam ab Ecclesiis habuerunt, et tenuerunt, cum aliis habitatoribus terrarum, et locorum, ubi fuerint, pro modo facultatum ipsorum, conferre, et contribuere teneantur, ita quod ultra vires bonorum ipsorum aliquatenus non graventur*<sup>1</sup>.

Questo sistema di costituzione del Regno, che manifesta di voler l'equilibrio e l'eguaglianza tra'Bracci, dovè dare sul principio la norma di quella ripartizione, che poi si è seguitata; senza riflettersi che coll'andare del tempo e colle tante accadute vicende tutto era degenerato. Il Braccio demaniale è assai diminuito, e per l'opposto si è molto accresciuto il baronale; la maggior parte del demanio si è posteriormente infeudata con aggregarsi al Braccio baronale. E basta cennare che nella numerazione del 1748 si trovarono 147 luoghi dippiù nel Braccio feudale, che non esisteano nella numerazione del 1548. Dunque, per potersi sostenere la divisione in parte uguale tra'due Bracci, bisognerebbe ridurli al pristino stato d'eguaglianza, e non potendosi ciò fare, la ripartizione per essere giusta bisogna farla non già a metà, ma proporzionatamente a'beni di amendue.

Il secondo mezzo, col quale si cerca con ragione intrinseca di dimostrare giusta ed equa l'attuale ripartizione, può chiamarsi un poema. Quel foglio, che caratterizza gli abusi per disciplina, non ha altra via da sostenere l'impresa se non per mezzo di cose meramente ideali, e per lo più dissona tra di loro ed incoerenti. Di tutt'i donativi ordinarii tre veggonsi ripartiti a dovere, cioè quelli di scudi 45 mila, di scudi 65 mila ed il donativo di scudi 100 mila per antonomasia chiamato della *Macina*. I due primi son caricati indistintamente alle Università così demaniali come baronali *ad ratam bo-*

<sup>1</sup> Cap. 22. Reg. Federici.

*norum*, ed il terzo *pro numero animarum*. Gli altri dieci son divisi metà su i comuni di una classe, e l'altra metà su i comuni dell'altra. L'autore del foglio ragiona pria di nove, indi del decimo. Io, seguendo le sue tracce, mi darò carico pria degli uni indi dell'altro.

Pe' nove, che si denominano *Ordinario, Fortificazioni, Galere, Palazzi, Percettori, Cavalleria, Torri e Regenti* ne dice che ne' diversi Parlamenti, ne' quali furono stabiliti, si accordò alle Università di poter imporre gabelle per adempire alla rispettiva rata del peso loro addossata, e che così siasi eseguito. Questo fatto, ch'è la base su cui poggiasi tutto il ragionamento in contrario, non è vero. I Parlamenti, da' quali hanno origine gli anzidetti donativi, nè punto nè poco parlano di gabelle, ad eccezione di quello della Cavalleria in cui, in vece delle tasse, si dà facoltà d'imporre gabelle non pregiudizievoli alla Regia Corte nè alle gabelle baronali. Le gabelle civiche nascono dal modo particolare di vivere delle Università che, come di sopra ho cennato, non è uniforme da per tutto nel Regno, nè tutte le Università vivono a gabella.

Fingasi non per tanto che ciò fosse vero; vediamo se possa reggere il ragionamento, che si fa nel foglio, e l'illazione, che se ne vuole dedurre. Nel demanio si vuole che concorrano più cagioni da far prosperare le gabelle, che mancano nel Braccio baronale. Le cagioni di tal prosperità par che si vogliono ridurre a due. L'una minorativa della rata del peso per cui sono imposte, l'altra, che le rende più fruttifere.

I beni feudali, i fondi di regio padronato, i beni dei monasterii, conventi, opere pie e mani-morte, ed i beni de' cittadini Palermitani siti nel Regno non rivelati nè allibrati, si vuole, che faccia minorare il carico alle Università. Si è veduto di sopra che questo è il massimo de' disordini, che si fa in tutto il meccanismo della ripartizione, e che il peso, che per tal motivo non si carica a talune, viene a ricadere su di talune altre Uni-



versità. Chi mai ha detto all'autore del foglio che un tal disordine giovi soltanto alle Università demaniali? Donde ha ricavato che i beni non rivelati sian siti unicamente nel Braccio demaniale, ed ancorchè fosse così in quale Università di detto Braccio esistono? I beni di tal natura son siti da per tutto; anzi la massima parte esiste non già nel demanio, ma nel Braccio baronale, poichè quivi i baroni, oltre a' beni feudali, posseggono una immensa quantità d'allodio. Circa tal punto, nell'oscurità in cui siamo una sola cosa si può dir di certo, che tali beni non rivelati in generale non fan minorare il peso all'Università, ma in particolare lo fan caricare di meno a quelle Università ove son siti, con gravarsene le altre, che ne son prive; ma ove questi tali beni sian siti, a quali Università recan vantaggio ed a quali formino maggior carico, nulla se ne può sapere finchè non si facci l'allibramento, non già manco e dimezzato, ma per intiero di tutt'i beni, per mezzo di cui si vedrà quanti ed ove sieno.

Circa poi all'ideata prosperità delle gabelle del Braccio demaniale, oh quante e quali cose si dicono! Si vuole dimostrare più esteso di territorio, più addetto al commercio, più frequentato da' forastieri, più agiati e comodi i suoi cittadini, in una parola si vuol dare ad intendere che il demanio in Sicilia sia il paese della buona fortuna, e ch'essendo privo il Braccio baronale di tanti vantaggi, perciò si tenga l'anzidetto metodo di divisione, *che manifesta la giustizia, che si compartisce dalla Deputazione del Regno nella ripartizione de' donativi che, malgrado di essere rappresentata da' baroni, sempre ha preferito l'interesse delle demaniali, ed ha preso maggior considerazione delle medesime che delle baronali.*

Il Re sarà in eterno mal servito, e la nazione resterà sempre oppressa finchè la pubblica economia in queste cose assi a regolare da persone interessate nell'affare a doppio titolo, cioè per se stesse e per le Università dei loro feudi. Io l'ingannarei se con ingenuità non usassi

tal linguaggio. In questa materia l'interesse de' baroni, che sono i più gran proprietari del Regno, è l'interesse del Fisco e del pubblico, l'interesse delle Università baronali e l'interesse del Regio Demanio sono in ragione inversa tra di loro e diametralmente opposta. Il giovare ad una è l'istesso che nuocere all'altra parte.

Si caratterizza col sacrosanto nome di giustizia il più gran torto, che possa farsi al demanio, e si chiama premura pe'suoi interessi il duplicargli ingiustamente il peso. Non è mio intendimento di andar rispondendo particolarmente a tutte le sviate cose, che su tal punto nel foglio si asseriscono, per denotarne la fallacia, l'incoerenza e la contraddizione.

Non ci è bisogno di ciò per dimostrare il torto, che il Braccio demaniale riceve coll'anzidetta divisione. Il ripartimento generale fa vedere che le città demaniali sono quarantatre, oltre a' casali di Messina, che sono numerati unitamente colla città, e le baronali duecentottantadue: che il numero de' cittadini nel demanio sia trecento novantacinque mila novecento sessantasette, e nel Braccio baronale settecentottantamila seicento quarantotto: che il valore de' beni nel demanio sia 10: 793: 750: 22, e nel Braccio baronale 13: 278: 804: 14 d'onze. Or se la regola della ripartizione dee prendersi, e di fatti in tutto il resto si prende unicamente dalla quantità de' beni e dal numero de' cittadini, perchè per questi donativi non si dee osservare lo stesso? Nella ripartizione del peso non si guarda al modo di vivere delle Università, che non è uniforme da per tutto, e si adatta alle particolari circostanze di ciascheduna, ma si regola con tassa di bonatenenza. Ciò posto perchè una tal tassa nel Braccio baronale dee ricadere a soli tari 18: 13: 3, e nel Braccio demaniale a tari 23: 12: 4  $\frac{1}{2}$  per ogni onca 100 di capitale?

Non può negarsi che le maggiori ricchezze del Regno di Sicilia nascono dal grano, ch'è il migliore e principal prodotto che si fa in quell'Isola. Da riveli fatti nel Tri-



bunale del Patrimonio dell'anno XV indizione 1781, e 1782 si ha che in tutta la Sicilia si fossero rivelate di superfluo, oltre le private provisioni, salme di grano 519: 312: 13, cioè nelle Università baronali salme 399: 931: 5, e nelle Città demaniali salme 119: 381: 8, e si fossero ancora rivelate salme d'orzo e legumi 194: 101: 9, cioè salme 45: 820: 12, nel demanio, e salme 14: 828: 13 nelle Università baronali. A buon conto il prodotto nel Braccio baronale superò quello del demanio per lo grano in salme 280: 549: 13, e per l'orzo e legumi in salme 102: 460: 1. Da questo solo fatto si può argomentare quanta sia l'estensione del territorio in un Braccio e quanta nell'altro, qual sia lo stato dell'agricoltura e del commercio dell'uno e dell'altro.

Si ponga di grazia in paragone quel che ora si dice nel foglio con quello che si disse nel 1488 dalla Deputazione del Regno. Allora, superandosi dal Braccio demaniale nelle facoltà il Braccio militare, tantocchè la bonatenza nel demanio ricadea a minor ragione, si stimò giusto di eguagliarsi la sorte dell'uno e altro Braccio. Ora che siamo nel caso opposto, in nome della stessa Deputazione del Regno si dice d'esser giusto il maggior peso del demanio; a buon conto la giustizia unicamente è quando si tratta di favorire il Braccio baronale.

Altro aggravio si arreca alle Università demaniali nel ripartimento del peso. Alcuni luoghi del Regno per particolari privilegi sono immuni dal contributo de' donativi. Nel demanio ci sono quattro città ben considerevoli per lo numero delle anime e pel valore de' beni dei suoi cittadini, che godono tal franchigia; all'incontro nel Braccio baronale non ci sono che due terre di non molta considerazione. Il peso, che dovrebbero soffrire le Università franche per ratizzarsi all'altre, non si deduce dal totale ma si deduce da quella quota, che alle rispettive classi di Università viene addossata; in maniera tale che cresce il peso alle Università demaniali molto più di quello delle Università baronali; poichè la rata dei

franchi importa molto più in un Braccio che in un'altro. Nel piano dimostrativo de' pesi ciò si scorge a colpo d'occhio; e qui soltanto debbo avvertire che una tale operazione è contro la forma di quello, che stabilì il Governo a relazione della Deputazione del Regno nel 1588, di cui sopra ho fatto menzione.

Fa stomaco il sentirsi che le Università demaniali siano più comode, ricche ed agiate. Nel Parlamento del 1741 si legge: *sono oltre ogni credere così esauste, e miserabili queste Università di Sicilia, e vanno in sì fatta maniera peggiorando di tempo in tempo, che si rende affatto impossibile, che corrisponder possano a' pesi e gravanze, che portano, non che alle straordinarie.*

La Giunta de' Presidenti e Consultore coll'intervento del giudice della Monarchia e de' due avvocati fiscali della Gran Corte, e del Tribunale del Patrimonio nel 1749 fu incaricata di dire il suo sentimento su di alcuni punti, che controvertivansi per la nuova numerazione, che allora dovea farsi. Nella rappresentanza, che allora fece, tra l'altro ci si legge: *Avendo intanto la Giunta maturamente esaminato, tra gli altri punti ancora le anzidette due dimande del Patrimonio, su il riflesso di essere scorsi già anni trentuno, in cui si fece l'ultima numerazione dell'anime, e di avere l'esperienza fatto conoscere, che fra questo tempo si sono notabilmentè accresciute in facoltà, nommeno che in abitanti alcune Università del Regno, siccome la maggior parte di esse, e specialmente quasi tutte le demaniali, sopra le quali va direttamente interessato il nostro Sovrano, trovansi sommamente decadute, e ridotte in istato molto miserabile, non solo per la mancanza degli abitanti, che altrove in Terre baronali si sono portati a vivere, ma molte per lo sbilancio de' loro rispettivi patrimoni, che per lo più di tenuissimo introito, si trovano oggi da grossi pesi gravati ha stimato etc.*

Il Tribunale del Patrimonio nell'anno 1759 rimise al Re una relazione formata dal razionale Scioli del danno, che stava il Fisco soffrendo per la rata caricata a Mes-



sina e disgravata alle altre Università demaniali, ed in tale occasione non si fidò di ratizzarla di nuovo su di dette Università per lo stato deplorabile in cui erano; tantochè nella sua rappresentanza disse: *Stima il Tribunale suo debito di rappresentare a V. E. per umiliarla al real soglio, che le Università del Regno sono ridotte in miserabile stato, precisamente dopo dell'aggravio degli ultimi donativi ultimamente offerti di scudi ottantamila annui, e di scudi centocinquantamila da pagarsi in quattro anni, e così vengono impossibilitate di soffrire il peso di altri.*

Da detto tempo fin'ora non è a mia notizia che le Università avessero ricevuto alcun sollievo. So bensì che siano cresciuti i pesi, e che l'ultimo ripartimento del 1770 cagionò maggiori sconcerti di quelli, che prima vi erano, non essendosi fatto entrare nell'estimo quei beni, che la Giunta de'Presidenti e Consultore coll'anzidetta consulta espressamente avea detto di doversi accatastare. So di più che continui sono i clamori dei creditori sulle regie *tande*, di non poter esigere i loro assegnamenti dalle Università, e di quelle di non poter pagare per lo gravissimo peso, che soffrono. So finalmente che il Re nello stato attuale non esige dalle altre Università demaniali la rata ingiustamente contro gli ordini di S. M. Cattolica caricata a Messina per l'impotenza delle medesime nell'anzidetta consulta dal Tribunale del Patrimonio espostale.

In questa materia il Re dee prestare orecchio non già alle ciarle delle parti interessate, ma a quanto se gli espone da'suoi servitori, e rimaner persuaso che, quando non si prendano gli opportuni espedienti, il demanio rimarrà totalmente distrutto.

Per lo decimo donativo chiamato di scudi trecentomila, indi ridotto a scudi 181:781 particolarmente si ragiona nel foglio. Io mi trovo d'averne a lungo trattato nella mia rappresentanza de'5 aprile 1783, che di già è stata sotto gli occhi del Re e di questo Supremo

Consiglio, onde per non diffondermi mi rapporto alla medesima<sup>1</sup>.